

Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 262 del 04 dicembre 2008

IL DIRIGENTE
(Dott. Anna C. Augliè)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. M. Sanna)



PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

(art. 17 – CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza del 23.12.1999, come modificato
dall'art. 15 – CCNL Regioni Autonomie Locali Area Dirigenza del 22.02.2006)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i requisiti ed i limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal vigente art. 17 del CCNL dell'Area Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali del 23.12.1999, come modificato dall'art. 15 – CCNL Regioni Autonomie Locali Area Dirigenza del 22.02.2006.

ART. 2

Richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta da entrambe le parti con le modalità di seguito indicate, per favorire il processo di razionalizzazione e ammodernamento interno, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze.
2. L'Amministrazione Provinciale può proporre la risoluzione consensuale ai dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3. L'adesione o il rifiuto alla proposta devono pervenire all'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine la proposta si intende rigettata.
3. La proposta di risoluzione da parte dell'Amministrazione deve essere formulata ai dirigenti dal Direttore Generale sulla base della deliberazione del Programma del fabbisogno del personale.
4. Il Dirigente può proporre la risoluzione con richiesta in carta semplice indirizzata al Presidente e presentata direttamente al protocollo o spedita mediante raccomandata a.r. redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.
5. Il Direttore Generale si pronuncia per iscritto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rigettata. L'adozione degli atti relativi all'accoglimento è subordinata all'adeguamento del Programma del fabbisogno se il ricorso all'istituto non risulta già previsto nel Piano annuale.
6. La revoca della domanda presentata dal Dirigente è ammessa fino a quando l'Amministrazione non abbia assunto il provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
7. La risoluzione è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto redatto secondo lo schema allegato al presente Regolamento sotto la lettera B.

ART. 3

Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicato ai dirigenti provinciali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato alla data di cessazione del rapporto una anzianità di servizio pari almeno a 10 anni nella qualifica dirigenziale presso la Provincia di Sassari e che non abbiano raggiunto i limiti massimi di età o di anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
2. Sono considerati utili al compimento dei 10 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa, malattia non retribuita e comando.

ART. 4

Limitazioni

1. I dirigenti provinciali che accedano alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo né potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o conferiti incarichi da parte dell'Amministrazione Provinciale.

2. La violazione del comma precedente comporta la restituzione di quanto percepito a titolo di indennità supplementare di cui al successivo articolo 5.
3. Per il periodo corrispondente all'erogazione dell'indennità di cui al successivo art. 5, l'Amministrazione non può procedere all'assunzione di un nuovo dirigente per la copertura del posto resosi disponibile nella dotazione organica a seguito dell'attivazione dell'istituto della risoluzione consensuale.
4. Il limite di cui al comma precedente non ricorre qualora nel biennio precedente alla data dell'attivazione della risoluzione consensuale la Provincia di Sassari abbia conseguito risparmi di spesa in misura pari all'indennità supplementare da corrispondere, a seguito del mancato turn over su posti di qualifica dirigenziale che si siano resi disponibili per effetto dell'ordinario collocamento a riposo di dirigenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto dei seguenti elementi: stipendio base e oneri riflessi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

ART. 5

Indennità Supplementare

1. I Dirigenti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, accedano alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro hanno diritto ad un'indennità supplementare il cui importo lordo viene determinato moltiplicando i seguenti fattori:
 - retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta da stipendio tabellare, maturato economico, retribuzione di posizione);
 - numero delle mensilità, complessivamente non superiori a 24, calcolate sulla base della seguente tabella, in relazione agli anni ancora necessari per il collocamento a riposo, determinati prendendo a riferimento il minor periodo occorrente dalla data di decorrenza della risoluzione consensuale, per il conseguimento del limite massimo di età o di anzianità contributiva:

Anni residui per il raggiungimento del limite massimo di età o di anzianità contributiva		Mensilità da riconoscere
1	Oltre 7 fino a 8 anni	24
2	Oltre 6 fino a 7 anni	22
3	Oltre 5 fino a 6 anni	20
4	Oltre 4 fino a 5 anni	18
5	Oltre 3 fino a 4 anni	16
6	Oltre 23 mesi fino a 3 anni	12
7	Oltre 18 mesi fino a 23 mesi	6
8	Oltre 1 fino a 18 mesi	3

Nel computo dell'anzianità contributiva si comprendono anche i periodi riscattati o ricongiunti.

Art. 6

Corresponsione dell'indennità supplementare

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai Dirigenti aventi titolo, di norma, in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio o, eventualmente, in forma rateizzata da concordare fra le parti.

2. Con l'attivazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica la normativa contrattuale dei termini di preavviso.
3. I Dirigenti interessati dalla presente procedura sono tenuti a fruire, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse, salvo esigenze organizzative o di servizio.

Art. 7

Previsioni transitorie per la prima applicazione dell'istituto

1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e ammodernamento organizzativo correlato al decentramento delle funzioni e dei compiti agli Enti Locali, in corso di realizzazione ai sensi della L.R. 9/2006, e alla correlata evoluzione delle competenze e dei servizi, l'Amministrazione Provinciale procede alla prima applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale in deroga alle previsioni del precedente articolo 2, secondo quanto stabilito dai successivi commi.
2. Il Direttore Generale propone, previa informazione all'Organo esecutivo, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la risoluzione anticipata a non più di due dirigenti dell'Amministrazione Provinciale con il riconoscimento di un numero massimo complessivo di dodici mensilità a titolo di indennità supplementare.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

IL DIRIGENTE
(Dott. Sanna)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. M. Sanna)

Schema di contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso che :

- la Giunta Provinciale ha approvato, con la deliberazione n. ____ del _____, il Regolamento per la risoluzione consensuale del lavoro, previsto dall'articolo 17 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali del 23.12.1999, come modificato dall'articolo 15 del CCNL Regioni Autonomie Locali Area Dirigenza del 22.02.2006, quale incentivo all'esodo anticipato del personale con qualifica dirigenziale;
- *in applicazione dell'articolo 7 del citato Regolamento il Direttore Generale ha proposto, entro 15 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, la risoluzione anticipata al dottor _____;*
o, in alternativa:
- *in esecuzione del Programma del fabbisogno del personale, approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. ____ del _____, il Direttore Generale ha proposto la risoluzione anticipata al dottor _____ con decorrenza _____;*
o, in alternativa:
- *il dottor _____, dirigente provinciale, ha proposto all'Amministrazione Provinciale la risoluzione anticipata con decorrenza _____;*
- si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con il dottor _____ la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento innanzi citato.

Tutto ciò premesso

TRA

la Provincia di Sassari, codice fiscale _____ rappresentata, ai fini del presente contratto, dal Dirigente del Settore Personale dottor _____ nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, domiciliato ai fini del presente contratto in _____

E

il Dirigente provinciale dottor _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____ residente in _____, di seguito denominato dirigente provinciale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le parti si impegnano a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dipendente a far data dal _____;
- 2) Il dirigente provinciale si impegna a:
 - non revocare la dichiarazione di adesione/domanda di risoluzione anticipata del rapporto presentata il _____;
 - restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Provincia di Sassari contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa,

comunque denominati;

- 3) L'Amministrazione Provinciale si impegna a corrispondere l'indennità supplementare entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolata secondo le modalità indicate nel Regolamento e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile: stipendio base, maturato economico e retribuzione di posizione, per un totale di n. _____ mensilità di indennità supplementare, pari a euro _____;
- 4) Le parti si impegnano a rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta.
- 5) Il presente contratto individuale verrà registrato solo in caso d'uso.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, imposte, tasse e diritti nascenti dalle vigenti disposizioni sono a carico del dirigente senza diritto a rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Sassari _____

Il Dirigente del Settore Personale

Dottor _____

Il Dirigente Provinciale

Dottor _____

Allegato A) al

Regolamento per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

IL DIRIGENTE
(Dott. Sanna)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. M. Sanna)

Schema di domanda per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Al Direttore Generale della
Provincia di Sassari
S E D E

Oggetto: Domanda per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il sottoscritto dirigente provinciale Dottor _____ nato a _____ il _____, matricola n. _____ residente a _____, Provincia _____, in Via _____

presenta proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dichiarando a tal fine:

a) che la risoluzione consensuale dovrà aver effetto dal _____,

b) di aver maturato a tale data i seguenti servizi, utili ai fini previdenziali:

anni _____ mesi _____ giorni _____;

b) di aver compiuto a tale data la seguente età anagrafica:

anni _____ mesi _____ giorni _____;

Sassari

firma
